



**DIREZIONE POLITICHE DELLA
SALUTE**
SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE
*Ufficio Monitoraggio Spesa e
Prescrizioni Farmaceutiche*

Prot. n° RA /93183

Pescara, 27 aprile 2011

*A Federfarma
Ad Assofarm*

*Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali
delle AA.SS.LL della Regione Abruzzo*

Alle Banche Dati

LORO SEDI

Oggetto: decreto n. 17/2011 del 22 aprile 2011 - chiarimenti

Come è noto con Decreto n. 17/2011 del 22 aprile 2011 avente ad oggetto “Integrazione Deliberazione del Commissario ad acta n. 14/09 del 12 marzo 2009 e s.m.i. – Misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata”, il Commissario ad acta ha modificato le quote di compartecipazione a carico dei cittadini relativamente all’assistenza farmaceutica.

In seguito a numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Servizio, si ritiene necessario precisare quanto segue.

La predetta Deliberazione n. 14/09 del 12 marzo 2009 introduceva le forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, così come di seguito indicato:

1. Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico uguale o inferiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad € 0,50 sino ad un massimo di € 1 a ricetta;

2. Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico superiore ad € 5, l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari a € 2,0 sino ad un massimo di € 4 a ricetta;
3. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'**allegato A** – parte integrante della citata Deliberazione n. 14/09 – sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti a) e b);
4. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'**allegato B** – parte integrante della citata Deliberazione n. 14/09 - sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all'esenzione;
5. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all' **allegato C** – parte integrante della citata Deliberazione n. 14/09 - sono tenuti a corrispondere una quota ridotta pari ad € 1,0 a pezzo, sino ad un massimo di € 2,0 a ricetta;
6. La quota di compartecipazione siccome sopra previsto non si applica ai farmaci (sia essi *branded* – ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo - che *unbranded* – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia e identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale - ai sensi dell'art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – siccome individuato dal Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità (ora Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute) con proprie Determine Dirigenziali;

FARMACI IN COSTANZA DI BREVETTO

Il Decreto n. 17/2011 non modifica i punti 1), 2), 3), 4) e 5) della Deliberazione n. 14/09 relativamente ai farmaci ancora tutelati da brevetto ossia non inseriti nella lista di trasparenza.

FARMACI SENZA LA TUTELA BREVETTUALE INSERITI NELLA LISTA DI TRASPARENZA AIFA

Per quanto riguarda i farmaci equivalenti che hanno perso il brevetto (intendendo per equivalenti sia i farmaci originatori-branded che gli equivalenti-unbranded), il Decreto n. 17/2011 modifica esclusivamente la quota fissa che il cittadino è tenuto a corrispondere in caso di non allineamento al prezzo individuato dall'AIFA con la cd. lista di trasparenza.

Tale quota fissa – che si somma alla differenza dovuta sul prezzo di riferimento – è pari ad € 0,50, indipendentemente dal prezzo del farmaco stesso.

I cittadini che rientrano nelle categorie di cui all'allegato A (esenti per condizione o reddito) non sono tenuti a corrispondere la quota di € 0,50 così come – ai sensi della Deliberazione 14/09 – non erano tenuti a corrispondere alcuna quota fissa. Tali cittadini sono tenuti a corrispondere sul prezzo di riferimento della lista di trasparenza.

I cittadini che rientrano nelle categorie di cui all'allegato B (esenti per patologia) non sono tenuti a corrispondere la quota di € 0,50 limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all'esenzione, così come – ai sensi della Deliberazione 14/09 – non erano tenuti a corrispondere alcuna quota fissa. Tali cittadini sono tenuti a corrispondere sul prezzo di riferimento della lista di trasparenza.

I cittadini che rientrano nelle categorie di cui all'allegato C (esenti parziali per condizione) sono tenuti a corrispondere la quota di € 0,25 a pezzo indipendentemente dal prezzo del farmaco stesso, così come, ai sensi della Deliberazione 14/09 e della circolare prot. 7868/8/688 del 19.03.2009, erano tenuti a corrispondere una quota fissa pari al 50% della quota dovuta.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*dr.ssa Stefania Melena*)
F.to

SM/decreto 17 del 22aprile2011_precisaioni